

ELEZIONI REGIONALI

28 – 29 MARZO 2010

Vademecum

Vol. I

DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Direttore: *Rita Marchiori*

SETTORE COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Dirigente: *Daniela Bartoli*

DIREZIONE SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Direttore: *Adriana Garabello*

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA

Dirigente: *Gualtiero Freiburger*

SETTORE STUDI DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE

Dirigente: *Aurelia Jannelli*

Redazione a cura di:

Gelsomina Agricola, Alberto Crosio, Nicoletta Losano, Grazia Mazzuoli, Gian Piero Valenti, Gabriella Zanon

Duplicazione del Centro Stampa del Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757703 – 375

www.consiglioregionale.piemonte.it/osservatorio/index.htm

www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/index.htm

e-mail: osservatorio.elettorale@consiglioregionale.piemonte.it
status.consiglieri@consiglioregionale.piemonte.it

Indice

Introduzione.....	pag. 5
1. L'indizione delle elezioni e assegnazione dei seggi alle Province.....	pag. 8
Decreto di indizione delle elezioni	pag. 10
Decreto assegnazione seggi alle circoscrizioni.....	pag.12
2. Vademecum.....	pag. 15
3. Scadenziario.....	pag.17
4. La presentazione delle candidature.....	pag.23
4.1 Presentazione delle liste provinciali.....	pag. 23
4.2 Presentazione delle liste regionali.....	pag. 27
4.3 Dispensa dalla sottoscrizione degli elettori delle liste dei candidati ai sensi della l.r. n. 21/2009.....	pag.30
5. Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.....	pag.32
5.1 Il quadro normativo.....	pag.32
5.2 Cause di incandidabilità.....	pag.33
5.3 Cause di ineleggibilità.....	pag. 35
5.4 Cause di incompatibilità.....	pag. 39
5.5 Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenuta e di incompatibilità.....	pag. 42
6. La propaganda elettorale.....	pag. 44
6.1 Premessa.....	pag. 44
6.2 Accesso ai mezzi di comunicazione secondo le modalità della l.28/00..	pag. 45
6.3 Comunicazione politica radiotelevisiva.....	pag. 45
6.4 Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.....	pag. 46
6.5 Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale.....	pag. 46
6.6 Messaggi radiotelevisivi autogestiti.....	pag. 51
6.7 Propaganda a mezzo di manifesti e giornali murali.....	pag. 52
6.8. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.....	pag. 53
6.9 Divieto di sondaggi politici ed elettorali.....	pag. 53
6.10 Ulteriori divieti di propaganda elettorale.....	pag. 54
7. Spese per la propaganda elettorale.....	pag. 55
7.1 Raccolta fondi per il finanziamento della propaganda elettorale.....	pag. 55
7.2 Spese per la propaganda elettorale sostenute dai candidati.....	pag. 56

7.3 Spese per la propaganda elettorale sostenute da partiti, liste o movimenti.....	pag. 58
7.4 Dichiarazioni spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale dei candidati.....	pag. 59
7.5 Pubblicità e controllo delle spese elettorali.....	pag. 61
7.6 Pubblicità della situazione patrimoniale.....	pag. 63
8. Le modalità di espressione del voto.....	pag. 64
9. Ricostituzione degli organi.....	pag. 67
10. Glossario.....	pag. 73

Introduzione

Il 28 e 29 marzo 2010 i cittadini della regione Piemonte saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale e la contestuale elezione del Presidente della Giunta.

Anche in quest'occasione il Piemonte voterà con il sistema elettorale previsto dalla vigente legislazione statale, ossia la L.108/68 così come modificata dalla L. 43/95.

Seppure in presenza di una riforma costituzionale (1999- 2001), che ha interessato il titolo V della parte II della Costituzione e che, novellando¹ tra gli altri l'articolo 122, ha delegato alla potestà legislativa regionale il sistema di elezione nonché i casi di incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri e dei componenti della Giunta, non tutte le regioni hanno dato attuazione alla riforma e soprattutto non con gli stessi tempi.

Ai sensi del nuovo testo dell'articolo 122, la disciplina delle materie sopra citate spetta ora alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale²; mentre spetta ai nuovi statuti, altro dictat costituzionale del novellato articolo 123, la determinazione della forma di governo e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Alle consultazioni del 2005, per la prima volta, non si votò con lo stesso sistema elettorale in tutte le regioni a statuto ordinario: Calabria, Lazio, Puglia e Toscana, approvati i nuovi statuti, rinnovarono i relativi consigli secondo le nuove norme regionali.

La portata della normativa elettorale regionale appare molto diversa da regione a regione: in alcuni casi si tratta solo di piccoli correttivi al collaudato sistema della L. 108/1968 e successive modificazioni, attraverso la tecnica della "novellazione" (Lazio, Calabria, Puglia), in altri l'intervento del legislatore regionale è molto più radicale e conduce ad una vera e propria riforma organica della materia (Marche, ma per lo più Toscana).

In vista dell'appuntamento della primavera 2010, molti altri consigli regionali hanno ripreso a lavorare sul tema e tra il 2007 e il 2009 numerose regioni hanno approvato nuovi statuti e, parallelamente, cominciato a ragionare anche sulla riforma elettorale.

¹ La tecnica legislativa della "novellazione" consiste nella modifica totale o parziale che norme successive apportano al testo di una norma precedente

² Legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione".

Pertanto, fotografando la situazione al 31 ottobre 2009, si ha la seguente tabella di sintesi:

REGIONE	STATUTO	LEGGE ELETTORALE REGIONALE
ABRUZZO	SI	LR. 12 febbraio 2005, n. 9
BASILICATA	NO	NO
CALABRIA	SI	LR 7 febbraio 2005, n. 1
CAMPANIA	SI	LR 27 marzo 2009, n. 4 (impugnata dal Governo il 21/05/2009)
EMILIA ROMAGNA	SI	NO
LAZIO	SI	LR 13 gennaio 2005, n. 2
LIGURIA	SI	NO
LOMBARDIA	SI	NO
MARCHE	SI	LR 1 febbraio 2005, n. 5
MOLISE	NO	NO
PIEMONTE	SI	NO
PUGLIA	SI	LR 28 gennaio 2005, n. 2
TOSCANA	SI	LR 13 maggio 2004, n. 25; LR 23 dicembre 2004, n. 74
UMBRIA	SI	NO
VENETO	NO	NO

In Piemonte i progetti di legge presentati in materia di rinnovo dei consigli regionali e di elezione del Presidente della Giunta non hanno concluso l'iter di approvazione.

Nel luglio del 2009 è stata approvata una legge che disciplina specifiche fattispecie di esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste: si tratta di un testo, di un solo articolo, che integra nella sostanza la normativa statale vigente e che verrà esaminato nel corso della trattazione.

All'appuntamento elettorale di marzo, dunque, la Regione Piemonte voterà con il sistema disciplinato dalla L. 108/68, (modificata successivamente dalla L. 43/95), tenendo conto anche della L.cost. 1/99: un sistema prevalentemente proporzionale con un correttivo maggioritario e un eventuale premio di maggioranza o di opposizione.

I quattro quinti dei seggi si assegnano con metodo proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti (nel caso delle elezioni regionali le circoscrizioni coincidono con il territorio provinciale); un quinto dei seggi si assegnano con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti sull'intero territorio regionale.

Ciascuna lista regionale deve essere collegata, pena di nullità, con almeno un gruppo di liste provinciali³ presentate in almeno la metà delle province e tale collegamento, per avere efficacia, deve essere reciproco.

³ Costituiscono "gruppo" le liste provinciali presentate nella stessa regione con il medesimo contrassegno.

Con specifico riferimento alle modalità di elezione del Presidente, la legge costituzionale 1/99 prevede che *“sono candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale i capilista delle liste regionali; è proclamato eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale”*.

La norma costituzionale assicura l'elezione a consigliere anche al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto⁴.

Alla lista regionale vincente sono assegnati tutti i seggi a disposizione nella quota maggioritaria, salvo che le liste provinciali collegate abbiano conseguito, nella fase proporzionale, più del cinquanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio; in tal caso infatti, alla lista regionale è assegnata soltanto la metà della quota maggioritaria e i restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente alle liste provinciali collegate con le liste regionali perdenti. Nel caso appena descritto scatta quello che viene definito *“premio di opposizione”* nel senso che una quota dei seggi del maggioritario si attribuisce all'opposizione in quanto la maggioranza, avendo già vinto a livello proporzionale, non ha bisogno di tutta la quota maggioritaria per avere un largo margine di prevalenza.

Qualora la lista regionale vincente non abbia raggiunto il quaranta per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali, alla maggioranza vengono comunque assicurati il 55% dei seggi assegnati al Consiglio; qualora invece la lista regionale vincente abbia raggiunto o superato il quaranta per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali, alla maggioranza vengono assegnati il 60% dei seggi assegnati al Consiglio.

Le pagine seguenti si propongono di fornire, ai consiglieri regionali, alle strutture del Consiglio e a tutti gli elettori, uno strumento utile in vista dell'appuntamento elettorale e di tutti i conseguenti e numerosi adempimenti e scadenze ad esso correlati, unitamente alla principale normativa di riferimento.

⁴ A tal fine l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali a lui collegate, nell'ipotesi in cui la maggioranza abbia ottenuto una percentuale di seggi pari o superiore al 50% dei seggi del Consiglio e quindi siano stati eletti solo la metà dei componenti la lista regionale. Vedi L. cost. 1/99, art.5

1. L'INDIZIONE DELLE ELEZIONI E ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE PROVINCE

Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto della Regione Piemonte¹ l'indizione dei comizi elettorali rientra tra le competenze del Presidente della Giunta regionale.

Fino al 2001 il decreto di indizione delle elezioni e quello di determinazione e conseguente assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, erano emanati contemporaneamente dal commissario del Governo, d'intesa con i presidenti delle corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, come statuito dagli articoli 2, comma 3 e 3, comma 4 della L. 108/68.

Una delle novità introdotte dalla riforma costituzionale del titolo V della Costituzione, è stata l'istituzione della figura del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, le cui funzioni sono svolte dal Prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione². Tra le sue funzioni rientrano sia l'indizione delle elezioni che la determinazione e l'assegnazione dei seggi alle province.

Con l'approvazione della carta statutaria la Regione Piemonte ha riservato l'indizione delle elezioni al Presidente della Giunta regionale; sebbene non previsto a livello statutario, anche l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, fino ad oggi competenza del Prefetto, avviene mediante decretazione dello stesso Presidente.

Il Consiglio regionale è composto da 60 componenti.

I seggi sono ripartiti tra le province dividendo il numero degli abitanti³ della regione per il numero dei seggi del Consiglio e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e resti più alti⁴. Tuttavia è bene sottolineare che solo i 4/5 dei consiglieri assegnati al Consiglio, vengono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti⁵, ossia 48 su 60: pertanto il numero degli abitanti della regione viene diviso, non già per il numero di seggi effettivamente da assegnare (60) ma per 48, ossia quelli da ripartire proporzionalmente.

¹ Approvato con legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1.

² L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 10 "*Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*".

³ La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, risalente al 2001 e pubblicato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003 (Suppl. Ord. a GU n. 81 del 7 aprile 2003).

⁴ L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 2, comma 2.

⁵ L. 23 febbraio 1995, n. 43, art. 1.

La tabella seguente illustra il dettaglio del numero di seggi per provincia.

circostrizione	seggi spettanti
ALESSANDRIA	5
ASTI	2
BIELLA	2
CUNEO	6
NOVARA	4
TORINO	25
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	2
VERCELLI	2
TOTALE	48

2. VADEMECUM PER L'ELETTORE

QUANDO SI VOTA ¹

Domenica 28 marzo 2010

I seggi aprono alle ore 8.00 e chiudono alle ore 22.00

Lunedì 29 marzo 2010

I seggi aprono alle ore 7.00 e chiudono alle ore 15.00

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, inizia subito lo scrutinio delle elezioni regionali.

La notizia dei comizi elettorali è portata a conoscenza degli elettori con apposito manifesto, che tutti i sindaci dei comuni del territorio regionale rendono pubblico, mediante affissione, 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni.

PER COSA SI VOTA

In Piemonte si vota per rinnovare:

- il Consiglio regionale, l'organo legislativo e di rappresentanza politica della Regione
- il Presidente della Giunta regionale, a capo dell'esecutivo².

CHI HA DIRITTO AL VOTO

- tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno della votazione.³

Tranne le eccezioni espressamente previste dalla legge (scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ricoverati presso ospedali e case di cura, forze dell'ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel comune di residenza e nella sezione elettorale presso cui è iscritto⁴.

DOCUMENTI NECESSARI PER VOTARE

¹ I comizi sono stati indetti con Decreto del Presidente della Giunta regionale. n. 6 e 7 del 1 febbraio 2010.

² Il Presidente nomina poi i componenti della Giunta, l'altro organo esecutivo.

³ L. 108/68, art. 4.

⁴ D.P.R. 570/60, art. 40, 42, 43, 44.

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R 8 settembre 2000, n. 299 e successive modificazioni, è stata istituita la Tessera Elettorale personale a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma della L. 3 aprile 1999, n. 120, art. 13.

Tale tessera va esibita unitamente ad un documento di identità.

SCADENZE

I consigli regionali durano in carica **cinque anni**, che decorrono dalla data dell'elezione⁵; il rinnovo può aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio⁶.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto piemontese, i poteri del Consiglio regionale uscente sono prorogati fino alla prima seduta di insediamento della nuova assemblea legislativa.⁷

ELETTORATO PASSIVO

Il diritto di elettorato passivo, cioè la possibilità di essere eletto, trova fondamento nell'art. 51 della Costituzione che dispone: "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Fatte salve tutte le cause ostative (ossia quelle che impediscono di ricoprire una carica), che si riassumono essenzialmente nelle categorie della *incandidabilità*, *ineleggibilità* ed *incompatibilità* e che saranno oggetto di accurata trattazione nel corso della pubblicazione, possono essere eletti consiglieri regionali e Presidente della Giunta gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

⁵ L. 165/2004, art. 5.

⁶ L. 108/68, art. 3, comma 2.

⁷ Prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, il Consiglio uscente esercitava le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente la data della votazione.

3. SCADENZIARIO ELETTORALE

Giovedì 11 febbraio 2010

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 3, co. 6 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32)

Da domenica 7 a venerdì 26 febbraio 2010

(20 giorni precedenti il termine di presentazione delle liste)

Tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, le suddette ore sono ridotte della metà.

(L. 23 febbraio 1995, n. 43, art. 1, co. 3)

Da giovedì 11 febbraio a lunedì 29 marzo 2010

(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)

- divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 9)
- la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazioni in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e candidati in competizione.
(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, co. 1)
- la trasmissione dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sui mezzi radiotelevisivi è ammessa esclusivamente secondo le forme di cui all'art. 4 della L. 28/2000.
(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4)
- gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità.
(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, co. 1)
- sono ammesse solo determinate forme di messaggio politico elettorale e sono le seguenti: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati, e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati.
(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, co. 2)

- divieto di fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 5, co. 2)

Entro domenica 14 febbraio 2010

(3° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione, presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, dell'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 8, co. 1)

Entro martedì 16 febbraio 2010

(5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione, presso la corte d'appello del capoluogo della regione, dell'ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello medesima.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 8, co.3)

Entro domenica 21 febbraio 2010

(10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Compilazione, da parte della commissione elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio. La terza copia è depositata presso la Segreteria comunale.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33)

Entro lunedì 22 febbraio 2010

(34° giorno antecedente quello della votazione)

Termine per la domanda ai sindaci degli spazi per le affissioni di propaganda da parte di coloro che, pur non presentando liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge n. 212 del 4 aprile 1956 (c.d. fiancheggiatori).

(L. 4 aprile 1956 n. 212 art. 4, co.1)

Da martedì 23 a venerdì 26 febbraio 2010

(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

(L. 4 aprile 1956 n. 212, art., 2 co.1)

Venerdì 26 febbraio 2010

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Divieto di affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, fuori degli appositi spazi.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32; L. 4 aprile 1956 n. 212, art. 6 co. 1)

Dalle ore 8.00 di venerdì 26 alle ore 12.00 di sabato 27 febbraio 2010

(dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente quello della votazione)

Presentazione delle liste provinciali dei candidati presso le cancellerie dei tribunali capoluoghi di provincia e delle liste regionali presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo di regione.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 9, co.1; L. 23 febbraio 1995, n. 43, art. 1, co. 3.)

Sabato 27 febbraio 2010

(entro le ore 24.00)

Gli uffici centrali circoscrizionali inviano le liste all'ufficio centrale regionale per la verifica del numero delle candidature.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 9, co.7)

Domenica 28 febbraio 2010

(entro le ore 12.00)

L'ufficio centrale regionale, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite prescritto dalla legge e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 9, co. 7)

Domenica 28 febbraio 2010

(entro le ore 12.00)

Gli uffici centrali circoscrizionali e, in parallelo l'ufficio centrale regionale, procedono all'esame delle candidature depositate, verificando il rispetto dei tempi per il deposito, il numero delle sottoscrizioni, il numero di candidati, la conformità dei contrassegni alle disposizioni legislative, la sussistenza di requisiti prescritti dalla legge per i candidati stessi.

Entro la sera stessa i delegati di lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'ufficio circoscrizionale e delle eventuali modifiche apportate alle liste.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, co. 1 e 2)

Lunedì 1 marzo 2010

(entro le ore 9.00)

L'ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante. Le decisioni sono comunicate ai delegati di lista nella stessa giornata.

Le medesime procedure sono seguite dall'ufficio centrale regionale per le liste regionali.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, co. 3 e 4)

Martedì 2 marzo 2010

(entro 24 ore dalla comunicazione delle decisioni)

Contro l'eliminazione di liste e candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale. Il ricorso va depositato, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale che, nella stessa giornata, a mezzo di corriere, lo trasmette all'ufficio centrale regionale, corredato delle proprie deduzioni.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, co. 5, 6, 7)

Giovedì 4 marzo 2010

(nei due giorni successivi alla comunicazione delle decisioni)

L'ufficio centrale regionale si pronuncia sui ricorsi, comunicando le proprie decisioni ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali nelle successive 24 ore.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, co. 8, 9)

Entro sabato 13 marzo 2010

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Termine ultimo per l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto con le candidature, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Notifica, da parte del sindaco o del commissario incaricato alla provvisoria amministrazione del comune, della nomina a scrutatori di seggio elettorale per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Comunicazione al sindaco o al commissario, entro 48 ore dalla notifica della nomina, da parte degli scrutatori sorteggiati, degli eventuali gravi impedimenti ad assolvere gli incarichi, ai fini della sostituzione degli impediti.

(L. 17 febbraio 1968, n. 1208, art. 11, co. 1; D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 34, co. 1 e Legge 8 marzo 1989 n. 95, art.6, co.3)

Da sabato 13 marzo 2010

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

(Legge 22 febbraio 2000 n. 28, art. 8, co.1)

Da martedì 23 a domenica 28 marzo 2010

(dal 5° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 19, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali non consegnate a domicilio o dei loro duplicati in caso di smarrimento, deterioramento o furto dell'originale.

(D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299, art. 9)

Entro giovedì 25 marzo 2010

(3° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatarci per grave impedimento.

Trasmissione al sindaco, a cura della commissione elettorale circondariale, ai fini della consegna al presidente di ogni sezione elettorale dell'elenco dei delegati di ciascuna lista autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

(Legge 8 marzo 1989 n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 42, co. 2 e art. 35, co. 1)

Entro venerdì 26 marzo 2010

(2° giorno antecedente quello della votazione)

Comunicazione al segretario del comune della designazione dei due rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

Trasmissione di essa a cura del segretario ai presidenti delle sezioni elettorali

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 35, co.2)

Venerdì 26 marzo 2010

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.

Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 35, co.2, art. 27, co.1 e art. 42, co.3)

Venerdì 26 marzo 2010

(ore 24.00)

Scatta il silenzio elettorale.

Divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)

Domenica 28 marzo 2010

(primo giorno di votazione)

ore 08.00: inizio operazioni di voto

ore 22.00: chiusura dei seggi

Lunedì 29 marzo 2010

(secondo giorno di votazione)

ore 07.00: inizio operazioni di voto

ore 15.00: chiusura dei seggi

Dopo la chiusura della votazione ha immediatamente inizio lo scrutinio delle elezioni regionali.

4. LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il procedimento relativo alla presentazione e all'ammissione delle liste e candidature è regolato in ogni dettaglio dalla legge. Pertanto tutti gli adempimenti burocratici prescritti non si risolvono in una pura formalità, ma sono elementi sostanziali ai fini dell'ammissione delle suddette liste e candidature.

Quattro quinti dei consiglieri assegnati al Consiglio (48 seggi) vengono eletti con metodo proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti in ciascuna provincia e un quinto (12 seggi) è eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti su tutto il territorio regionale. Un candidato può presentare la propria candidatura sia nelle liste provinciali che nella lista regionale collegata.

La disciplina giuridica delle due tipologie di liste diverge per alcuni aspetti (tempi, modalità e luogo della presentazione, numero delle sottoscrizioni...) e, pertanto, appare opportuna una trattazione separata.

4.1 PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI

Quando

Devono essere presentate dalle ore otto del **trentesimo giorno** antecedente la data delle elezioni, alle ore 12 del **ventinovesimo**¹.

Dove

Presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia².

Nel suddetto periodo, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00, compresi i giorni festivi³.

Modalità di sottoscrizione

Fatte salve le disposizioni contenute nella L.R. 29 luglio 2009, n. 21 "*Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali*", e che sarà oggetto di trattazione separata nel paragrafo 4.3, le liste provinciali devono essere sottoscritte, come disposto dall'art. 9, comma 2, della L. 108/68, da un numero determinato di elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, diverso a seconda dell'ampiezza demografica della circoscrizione stessa.

¹ L. 108/68, art. 9, comma 1.

² L. 108/68, art. 9, comma 1.

³ L. 108/68, art. 9, comma 1, così come modificato dalla L. 271/91, art. 4, comma 4.

In Piemonte le liste provinciali devono essere sottoscritte:

Circoscrizione	Popolazione circoscrizione	Numero elettori sottoscrittori
ALESSANDRIA	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
ASTI	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
BIELLA	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
CUNEO	tra 500.00 e 1.000.000 abitanti	non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori
NOVARA	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
TORINO	più di 1.000.000 abitanti	non meno di 2.000 e non più di 3.000 elettori
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
VERCELLI	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori

Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì; otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale; nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti gli orari di apertura sono ridotti della metà⁴.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli⁵ recanti il contrassegno di lista, nome e cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché nome e cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore con l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore stesso dichiara di essere iscritto.⁶

Le firme degli elettori vanno autenticate secondo le disposizioni di legge; la funzione dell'autenticazione è quella di accertare l'identità personale di coloro che sottoscrivono le istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione; va redatta di seguito alla sottoscrizione dell'elettore e attesta, da parte del pubblico ufficiale, che la firma stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale di colui che sottoscrive. Il pubblico ufficiale deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autentica, le proprie generalità e la qualifica rivestita; deve inoltre apporre la sua firma per esteso e il timbro dell'ufficio⁷.

⁴ L. 43/95, art. 1, comma 4. Tali orari di apertura straordinaria sono resi noti ai cittadini tramite esposizione chiaramente visibile, anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché comunicati anche dagli organi di informazione di proprietà pubblica.

⁵ Non esiste un preciso e identificato modulo per la firma degli elettori. Il Ministero dell'Interno mette a disposizione sul web, dei fac simile che pertanto possono essere redatti liberalmente dai candidati interessati con un solo preciso vincolo imposto dalla legge, ossia il contenuto; devono infatti riportare necessariamente determinate informazioni.

⁶ L. 108/68, art. 9, comma 3.

⁷ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21, comma 2.

I pubblici ufficiali cui è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, possono farlo esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.⁸

Le autenticazioni sono considerate nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.⁹ S'intende il divieto di sottoscrivere più di una lista provinciale e più di una lista regionale. Ma è possibile apporre la propria firma sia per una lista provinciale che per una lista regionale, purchè collegate¹⁰.

Ai sensi della L. 108/68, art. 9, comma 3 e L. 53/90, art. 14 (e successive modificazioni), i soggetti autorizzati ad eseguire le autenticazioni sono:

- *notai*
- *giudici di pace*
- *cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali*
- *segretari delle procure della Repubblica*
- *presidenti della provincia*
- *sindaci*
- *assessori comunali e provinciali*
- *presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali*
- *segretari comunali e provinciali*
- *funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia*
- *consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco*

Numero dei candidati

Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo arrotondato all'unità superiore¹¹.

⁸ Vedi "Istruzione per la presentazione e l'ammissione delle candidature", pubblicazione a cura del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.

⁹ L. 108/68, art. 9, comma 3; L. 43/95, art.1, comma 8.

¹⁰ Sulla dichiarazione di collegamento, obbligatoria a pena di nullità, vedi alla fine del presente paragrafo.

Vedi anche sentenza Consiglio di Stato, sezione V, 24 maggio 2004, n. 3365.

¹¹ L. 108/68, art. 9, comma 5.

Numero di candidati per lista in ogni circoscrizione del Piemonte

CIRCOSCRIZIONE	NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MINIMO CANDIDATURE AMMESSE PER CIASCUNA LISTA	NUMERO MASSIMO CANDIDATURE AMMESSE PER CIASCUNA LISTA
ALESSANDRIA	5	2	5
ASTI	2	1	2
BIELLA	2	1	2
CUNEO	6	2	6
NOVARA	4	2	4
TORINO	25	9	25
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	2	1	2
VERCELLI	2	1	2

Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita¹²

L'elenco dei candidati in ogni lista deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Ciascun candidato può presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purchè sotto lo stesso simbolo.¹³

Documenti correlati alla presentazione delle liste di candidati

La presentazione della lista dei candidati deve essere corredata da una cospicua documentazione, determinata per legge; vanno infatti presentati insieme alle liste i seguenti documenti:

- certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione;
- dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato, firmata e autenticata a norma di legge e recante l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla L. 55/90, art. 15, comma 1¹⁴;
- certificato di iscrizione, di ogni candidato, nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica,
- modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare¹⁵;

¹² L.108/68,art. 9, comma 6.

¹³ L. 108/68, art.9, comma 7.

¹⁴ Sul punto vedi *infra* paragrafo 5.2.

¹⁵ L'articolo 9, comma 8, n. 4 della L. 108/68, così come sostituito dalla L. 130/75, art. 11, così dispone: “..non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di

- indicazione, nella dichiarazione di presentazione della lista, di due delegati autorizzati a designare, personalmente o a mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale¹⁶.

Dichiarazione di collegamento

A pena di nullità, la presentazione delle liste provinciali di candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali e tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della predetta lista regionale. Le liste provinciali e la collegata lista regionale devono essere contrassegnate dal medesimo simbolo¹⁷.

Dal momento che più liste provinciali possono dichiarare il collegamento con la medesima lista regionale, quest'ultima può essere contrassegnata o da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate¹⁸.

4.2 PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI

Quando

Devono essere presentate dalle ore otto del **trentesimo giorno** antecedente la data delle elezioni, alle ore 12 del **ventinovesimo**¹⁹.

Dove

Presso la cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo della regione.

Nel suddetto periodo, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00, compresi i giorni festivi²⁰.

Modalità di sottoscrizione

Fatte salve le disposizioni contenute nella L.R. 29 luglio 2009, n. 21 "*Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali*", e che sarà oggetto di trattazione separata nel paragrafo 4.3, le liste regionali devono essere sottoscritte, come

contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi".

¹⁶ L. 108/68, art. 9, comma 8.

¹⁷ L. 43/95, art. 1, comma 8.

¹⁸ L. 43/95, art. 1, comma 9.

¹⁹ L. 108/68, art. 9, comma 1 e L. 43/95, art. 1, comma 3.

²⁰ L. 108/68, art. 9, comma 1, così come modificato dalla L. 271/91, art. 4, comma 4.

disposto dall'art. 1, comma 3, della L. 43/95, da un numero determinato di elettori, iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione²¹

Pertanto in Piemonte le liste regionali devono essere sottoscritte:

Regione	Popolazione regione	Numero elettori sottoscrittori
PIEMONTE	Più di un milione di abitanti	non meno di 3.500 e non più di 5.000 elettori

Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì; otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale; nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti gli orari di apertura sono ridotti della metà²².

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli²³ recanti il contrassegno di lista, nome e cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché nome e cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore con l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore stesso dichiara di essere iscritto²⁴

Le firme degli elettori vanno autenticate secondo le disposizioni di legge.²⁵

Numero dei candidati

Ogni lista regionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere²⁶; essendo il numero dei consiglieri da eleggere dalle liste regionali, pari ad un quinto dei seggi assegnati al Consiglio (60 seggi), ne risulta che:

in Piemonte le liste regionali devono comprendere :

non meno di 6 e non più di 12 candidati

Di ogni candidato deve essere indicato il nome, cognome, luogo e data di nascita.

I capilista delle liste regionali sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale²⁷.

²¹ La L. 43/95, art. 1, comma 3, fa riferimento al numero di elettori indicato dall'art. 9, comma 6, primo periodo, del D. Lgs. 533/93, così come sostituito dalla L. 270/2005, art. 4, comma 3.

²² L. 43/95, art. 1, comma 4. Tali orari di apertura straordinaria sono resi noti ai cittadini tramite esposizione chiaramente visibile, anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché comunicati anche dagli organi di informazione di proprietà pubblica.

²³ Non esiste un preciso e identificato modulo per la firma degli elettori. Il Ministero dell'Interno mette a disposizione sul web, dei fac simile che pertanto possono essere redatti liberalmente dai candidati interessati con un solo preciso vincolo imposto dalla legge, ossia il contenuto; devono infatti riportare necessariamente determinate informazioni.

²⁴ L. 108/68, art. 9, comma 3.

²⁵ Per quanto riguarda le modalità dell'autenticazione da parte di persone a ciò preposte dalla legge, si rinvia a quanto detto per le liste provinciali.

²⁶ L. 43/95, art. 1, comma 5.

²⁷ L. cost. 1/99, art. 5.

Documenti correlati alla presentazione delle liste di candidati

La presentazione della lista dei candidati deve essere corredata da una documentazione, determinata per legge; vanno infatti presentati insieme alle liste i seguenti documenti:

- certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione;
- dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato, firmata e autenticata a norma di legge e recante l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla L. 55/90, art. 15, comma 1²⁸;
- certificato di iscrizione, di ogni candidato, nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica,
- modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare²⁹;
- indicazione, nella dichiarazione di presentazione della lista, di due delegati autorizzati a designare, personalmente o a mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale³⁰.

Dichiarazione di collegamento

A pena di nullità, la presentazione delle liste regionali di candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore³¹. In Piemonte pertanto ogni lista regionale deve essere collegata con un gruppo di liste provinciali presenti **in almeno 4 province**.

Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate.

²⁸ Sul punto vedi *infra* paragrafo 5.2.

²⁹ L'articolo 9, comma 8, n. 4 della L. 108/68, così come sostituito dalla L. 130/75, art. 11, così dispone: “..non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi”.

³⁰ L. 108/68, art. 9, comma 8.

³¹ L. 43/95, art. 1, comma 2.

4.3 DISPENSA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI DELLE LISTE DEI CANDIDATI AI SENSI DELLA L.R. 21/09.

Come illustrato nei paragrafi precedenti, sia le liste provinciali sia le liste regionali devono essere sottoscritte da un numero di elettori determinato a seconda della consistenza demografica della circoscrizione elettorale al cui interno viene effettuata la presentazione della lista medesima.

La Regione Piemonte, nell'esercizio della potestà legislativa in materia elettorale riconosciuta dal primo comma dell'art.122 Cost.³², con l'approvazione della legge regionale 29 luglio 2009, n.21 *"Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali"* è intervenuta in questa materia introducendo alcune ipotesi di esenzione: la presentazione delle liste provinciali e della relativa lista regionale che risultino in possesso dei requisiti identificati all'interno dell'art.1 della l.r. 21/09 non richiederà più sottoscrizione alcuna da parte degli elettori.

Il radicamento sul territorio attestato dalla presentazione da parte di un numero di elettori che cresce in relazione all'aumento della popolazione della circoscrizione elettorale viene sostituito dall'introduzione di alcuni requisiti analiticamente individuati dal legislatore regionale, il cui possesso dispensa dalla raccolta delle sottoscrizioni degli elettori nella presentazione delle liste dei candidati alle prossime elezioni regionali in Piemonte.

L'introduzione nella nostra regione di queste fattispecie di esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere regionale e di presidente della regione non rappresenta una novità assoluta: l'istituto, sia pure con contenuti autonomi non sovrapponibili a quelli introdotti dal nostro legislatore regionale, risulta già operante per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche³³ e a quelle europee³⁴, oltre ad essere già stato introdotto all'interno degli ordinamenti di altre regioni³⁵.

La l.r. 21/09 afferma che sono esonerati dalla raccolta delle firme:

“a) le liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito nelle ultime elezioni almeno un seggio nel Parlamento europeo, o in quello nazionale, o nel Consiglio regionale del Piemonte;

³² Il primo comma dell'art. 121 Cost. recita:

“Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.”

³³ Ved. art. 18-bis del d.p.r. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), art.9 del d. lgs. 533/1993 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) e art.4 d.l. n. 24/2008 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008) convertito con modificazioni dalla legge 30/1980.

³⁴ Ved. art. 12. legge 18/1979 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) e s.m.i.

³⁵ Ved. l.r. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) della regione Calabria, art. 8 l.r. 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) della regione Lazio, e art. 8 l.r. 28 gennaio 2005, n.2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) della regione Puglia.

b) le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali.

c) le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Quest'ultima fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b)".

5. INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

5.1 IL QUADRO NORMATIVO

L'articolo 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, prevede che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e dei componenti della Giunta regionale, nonché dei Consiglieri regionali siano disciplinati con legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

In attuazione dell'articolo 122 Cost., il legislatore statale ha fissato tali principi fondamentali con la legge 2 luglio 2004, n. 165 "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*"¹.

La Regione Piemonte non ha ancora provveduto ad emanare una legge che disciplini le incompatibilità e le ineleggibilità dei componenti del Consiglio e della Giunta regionale: ne consegue che continua a trovare applicazione la normativa statale in materia, legge 23 aprile 1981 n. 154 "*Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*."².

Trova inoltre applicazione la legge 19 marzo 1990, n. 55, "*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*." che prevede alcune cause di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione.

Per quanto riguarda gli Assessori regionali che non siano anche Consiglieri, l'articolo 50, comma 5 dello Statuto regionale prevede: "*I componenti della Giunta sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale*."

¹ Sul problema dell'efficacia normativa della legge 165/04 in assenza della legislazione regionale, si veda Corte di Cassazione, Sez. unite, sent. n. 16898 del 25 luglio 2007. Si veda anche L. CASTELLI, *Profili costituzionali del terzo mandato dei Presidenti di Regione* in *Le Regioni*, n.3-4, giugno-agosto 2009, G. PERNICIARO, *Ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali: "nuovi" principi e "vecchia" disciplina statale*, in *Rassegna parlamentare* A.2008, fasc. n.2, p. 467-494.

² Cfr. l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 383/2002 secondo la quale il nuovo testo dell'articolo 122 della Cost. che riserva alla Regione la competenza legislativa in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali "*dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione, senza che però venga meno, nel frattempo, in forza del principio di continuità, l'efficacia della normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione*".

5.2 CAUSE DI INCANDIDABILITÀ

Per cause di incandidabilità si intendono tutte quelle speciali situazioni che inibiscono ad un soggetto di presentare la propria candidatura.

a) cause di incandidabilità alla carica di Consigliere regionale ex art. 7, comma 1, l. 154/81

- Nessuno può presentarsi come candidato in più di due Regioni quando le elezioni si svolgono nella stessa data³.
- I Consiglieri regionali in carica non possono candidarsi in altro Consiglio Regionale.

b) cause di incandidabilità alla carica di Consigliere regionale ex articolo 15, comma 1, l. n. 55/90 e successive modificazioni⁴

Si tratta di cause connaturate alle qualità personali del soggetto e pertanto non possono essere rimosse.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano in una condizione di incandidabilità di cui all'articolo 15, comma 1, l. 55/90 è nulla.

Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di Consigliere regionale, Presidente della Giunta regionale e Assessore :

1. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto *dall'articolo 416 bis c.p.* (associazioni di tipo mafioso) o per il delitto di associazione finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 *T.U.* approvato con *D.P.R. n. 309/90*, o per un delitto di cui *all'articolo 73 del citato T.U.* concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

2. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dal codice penale:

- *articolo 314* (peculato);

³ Il candidato eletto contemporaneamente consigliere in due Regioni deve optare per una delle due cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. In caso di mancata opzione rimane eletto nel Consiglio della Regione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro Consiglio.

⁴ Modificata dalla L. n. 475 del 13 dicembre 1999, "Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni". Il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ha abrogato l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni previste per gli amministratori regionali.

- *articolo 316* (peculato mediante profitto dell'errore altri);
- *articolo 316 bis* (malversazione a danno dello Stato);
- *articolo 317* (concussione);
- *articolo. 318* (corruzione per atto d'ufficio);
- *articolo 319* (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- *articolo 319 ter* (corruzione in atti giudiziari);
- *articolo 320* (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).

3. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati al punto 2);

4. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore ai due anni di reclusione per delitto non colposo;

5. coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art.1 della L. n. 575/65⁵.

Osservazioni

- Per tutti gli effetti disciplinati dall'articolo 15 della legge 55/90 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice procedura penale (il cosiddetto patteggiamento) è equiparata a condanna⁶.
- Le disposizioni previste per l'incandidabilità di cui all'articolo 15 della legge 55/90 non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo se è concessa la **riabilitazione**⁷ (*art.15, comma 4 sixies L. n. 55/90*).
- Sono **sospesi** dalla carica di Consigliere:
 - a) coloro che hanno riportato condanna non definitiva per uno dei delitti sopra indicati ai punti 1 e 2
 - b) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia applicato con provvedimento non definitivo una misura di prevenzione (v. *supra* punto 5).

⁵ L. 31.5.1965 n. 575 "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera", art. 1 "La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356".

⁶ Comma introdotto dalla L. n. 475 del 13 dicembre 1999, "Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni".

⁷ La riabilitazione è prevista dall'articolo 178 c.p. e dall'articolo 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327.

c) coloro che con sentenza di primo grado, confermata in appello, hanno riportato una condanna a pena non inferiore ai due anni di reclusione per un delitto non colposo.

Soltanto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione, l'eletto **decade** dalla carica (*art.15, comma 4 quinquies, L. n. 55/90*)

5.3 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

L'ineleggibilità è una "condizione" del cittadino eletto che rende nulla l'avvenuta elezione e si verifica quando concorrono cause che rendano il soggetto inidoneo all'assunzione della carica.

In generale, la previsione di cause di ineleggibilità risponde all'esigenza di garantire un equo svolgimento del procedimento elettorale, escludendo dalla competizione quei soggetti che, per il ruolo rivestito, possano influenzare il voto degli elettori.

Le cause di ineleggibilità possono essere rimosse mediante la cessazione dalle funzioni entro un termine prefissato.

Le cause di ineleggibilità operanti per i consiglieri regionali sono stabilite con la legge 23 aprile 1981 n. 154. Un'ulteriore causa di ineleggibilità è prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*".

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ART. 2 LEGGE 154/81	RIMOZIONE
<p>Non sono eleggibili a Consigliere regionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno; 2. dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e di capi di gabinetto dei Ministri; 3. i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni; 4. gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato nel territorio nel quale esercitano il comando; 5. gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio; 6. i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano potere di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione nonché i dipendenti che dirigono e coordinano i rispettivi uffici; 7. i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, alle preture, ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni; 8. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione; 9. gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con potere di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione.⁸ 	<p>Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per:</p> <p>dimissioni;</p> <p>trasferimento;</p> <p>revoca del l'incarico o del comando;</p> <p>collocamento in aspettativa</p> <p>non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature⁹.</p>

--	--

⁸ Così l'articolo 2, comma 1 della L. 154/81.

⁹ Così l'articolo 2, comma 2 della L. 154/81.

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ART. 2 LEGGE 154/81	RIMOZIONE
<p>Non sono eleggibili a Consigliere regionale:</p> <p>- i dipendenti regionali per il rispettivo consiglio¹⁰;</p> <p><i>N.B. i dipendenti a tempo determinato non possono essere collocati in aspettativa¹¹.</i></p>	<p>La causa di ineleggibilità non ha effetto con la cessazione delle funzioni per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o con il collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature¹².</p>
<p>- i Consiglieri regionali in carica in altra Regione¹³.</p>	<p>La causa di ineleggibilità non ha effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature¹⁴.</p>

CAUSA DI INELEGGIBILITÀ ART. 3, CO. 9 D.LGS 502/92	RIMOZIONE
<p>Il direttore generale delle unità sanitarie locali non è eleggibile a membro dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.</p> <p><i>N.B. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari.</i></p>	<p>La causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dell'organo¹⁵</p>

Osservazioni

¹⁰ Così l'articolo 2, comma 1, punto 7, della L. 154/81.

¹¹ Così l'articolo 2, comma 7, della L. 154/81.

¹² L'articolo 2, comma 3, della L. 154/81 prevedeva che i dipendenti regionali per rimuovere la causa di ineleggibilità dovessero cessare dall'impiego. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 388 del 9-17 ottobre 1991 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 3, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a Consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del comma 2, dell'articolo 2.

¹³ Così l'articolo 2, comma 1, punto 12, della L. 154/81.

¹⁴ Così l'articolo 2, comma 3, della L.154/81.

¹⁵ In caso di scioglimento anticipato dell'organo, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

* Non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, Statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo (*art. 5 L. 154/81*).

* La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, entro **cinque giorni** dalla richiesta.

* Ove l'amministrazione non provveda, la domanda dell'interessato, accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione¹⁶.

* La perdita delle condizioni di eleggibilità importa la decadenza dalla carica di Consigliere regionale.

* Le cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni possono essere rimosse secondo le modalità illustrate nella tabella di questo paragrafo.

¹⁶ Così l'articolo 2, comma 4, della L. 154/81.

5.4 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

L'incompatibilità è l'impedimento giuridico per il quale l'eletto non può ricoprire contemporaneamente determinate altre cariche. L'incompatibilità si verifica altresì quando il determinarsi di una delle situazioni espressamente indicate dalla legge pregiudica l'esercizio della carica pubblica conferita all'eletto, costituendo un concreto impedimento all'esercizio dell'ufficio.

Le cause di incompatibilità vengono quindi ad esistenza soltanto quando il candidato, che ricopre determinati uffici o incarichi o svolge determinate funzioni, è eletto alla carica pubblica; è da questo momento che nasce l'incompatibilità tra la carica di Consigliere Regionale e l'ufficio ricoperto.

I Consiglieri eletti devono provvedere alla rimozione delle cause di incompatibilità entro **dieci giorni** dalla data in cui è venuta a concretizzarsi¹⁷.

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART.122, C. 2, COST.	RIMOZIONE ¹⁸
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e: <ul style="list-style-type: none">- ad una delle Camere del Parlamento.- ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale- al Parlamento europeo.	La causa di incompatibilità si rimuove con la cessazione delle funzioni per dimissioni .

¹⁷ Così l'articolo 6, comma 4, L. 154/81.

¹⁸ Così l'articolo 6, comma 3, e articolo 2, comma 2, L. 154/81.

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART.3 LEGGE 154/81	RIMOZIONE ¹⁹
<p>Non può ricoprire la carica di Consigliere regionale:</p> <p>1. l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o Azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla stessa riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'Ente.</p> <p>2. colui che, come titolare, amministratore, dipendente, con poteri di rappresentanza o di coordinamento hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione²⁰.</p>	<p>Cessazione delle funzioni per:</p> <p>dimissioni;</p> <p>trasferimento;</p> <p>revoca dell'incarico o del comando;</p> <p>collocamento in aspettativa.</p>
<p>3. il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo nelle imprese di cui ai precedenti numeri 1 e 2.</p>	<p>Cessazione delle funzioni per:</p> <p>dimissioni;</p> <p>revoca dell'incarico o del comando.</p>
<p>4. colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con la Regione.</p> <p><i>N.B. Tale ipotesi di incompatibilità non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato²¹.</i></p> <p><i>La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità²².</i></p>	<p>La causa di incompatibilità può essere rimossa ponendo in essere atti idonei a far venire meno "nella sostanza" il conflitto tra l'eletto e la Regione quali: la transazione, l'abbandono della lite, la conciliazione giudiziale, rinuncia alla lite.</p>
<p>5.colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della regione ovvero di istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito.</p> <p>6.colui che, avendo un debito liquido ed esigibile con la Regione, ovvero verso istituto od Azienda da essa dipendente, è stato legalmente messo in mora²³.</p>	<p>La rimozione della causa di incompatibilità avviene con l'estinzione del debito.</p>

¹⁹ Così l'articolo 6, comma 3, e articolo 2, comma 2, L. 154/81.

²⁰ Tale ipotesi non si applica a coloro che fanno parte di cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici (articolo 3, comma 2, L. 154/81)

²¹ Così l'articolo 3, comma 3, L. 154/81.

²² Articolo 3, comma 1, p. 4 della L. 154/81.

²³ Ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi dell'ente, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art.46 del D.P.R. 29.9.1973, n.602 (così l'art.2, comma1, n.6 della L. 154/1981)

7. colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione. <i>N.B. Tale ipotesi di incompatibilità non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato²⁴.</i>	
8. colui che nel corso del mandato , viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità .	

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART.4 LEGGE 154/81	RIMOZIONE ²⁵
<p>Non può ricoprire la carica di Consigliere regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colui che ricopre la carica di membro di una delle due Camere, Ministro e sottosegretario di Stato, giudice ordinario della Corte di Cassazione componente del Consiglio superiore della Magistratura, membro del CNEL, magistrato del Tribunale supremo delle acque, magistrato della Corte dei Conti, magistrato del Consiglio di Stato, magistrato della Corte Costituzionale. - il Presidente e l'Assessore provinciale, il Sindaco e l'Assessore di Comuni compresi nel territorio della Regione. 	<p>La causa di incompatibilità si rimuove con la cessazione delle funzioni per dimissioni.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - il Consigliere regionale di altra Regione. 	<p>Il candidato eletto contemporaneamente consigliere in due Regioni deve optare per una delle due cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. In caso di mancata opzione rimane eletto nel Consiglio della regione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro Consiglio.</p>

²⁴ Così l'articolo 3, comma 3, L. n. 154/81.

²⁵ Così l'articolo 6, comma 3, e articolo 2, comma 2, L. n. 154/81.

Osservazioni

* Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, Statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo (*art. 5 L. n. 154/81*).

* Nel caso di incompatibilità sopravvenute alle elezioni, rimane fermo quanto previsto per le modalità di rimozione delle cause di incompatibilità esistenti al momento delle elezioni.

• Le cause di incompatibilità sia che esistano al momento dell'elezione, sia che sopravvengano ad essa, se non rimosse, comportano la decadenza dalle cariche²⁶.

5.5 CONTESTAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ SOPRAVVENUTA E DI INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 154/81 e dell'art. 17 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità possono essere contestate d'ufficio, dal Consiglio Regionale, ovvero su istanza di parte.

**** contestazione da parte del Consiglio Regionale***

Quando, successivamente alla elezione, si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio regionale, d'ufficio, la contesta al Consigliere.

Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverle o ad esprimere, ove previsto, l'opzione della carica che intende conservare.

Qualora il Consigliere non provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto dalla carica.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

²⁶ Vedi *infra* par. 5.5

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata alla Segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

- *contestazione da parte dei cittadini*

Quando, successivamente all'elezione, si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, ciascun cittadino può promuovere ricorso nei confronti dei consiglieri eletti.

Il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori spetta allo Stato e, per esso, all'Autorità giudiziaria, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento²⁷.

²⁷ In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 357 del 14 -22 ottobre 1996.

6. PROPAGANDA ELETTORALE

6.1 PREMESSA

La regolamentazione della propaganda per il periodo elettorale ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali e prosegue fino a tutto il penultimo giorno antecedente quello di votazione.

La data di convocazione dei comizi elettorali coincide, per le elezioni regionali, con la data di pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, con il quale è dato avviso agli elettori della data delle elezioni.

Le modalità di svolgimento delle campagne elettorali regionali sono definite dalla seguente normativa:

- legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
- legge 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;
- legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (c.d. legge sulla *par condicio*);
- legge 6 novembre 2003, n. 313 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;
- d.m. 8 aprile 2004 “Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 (c.d. Codice di autoregolamentazione di normativa).

Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, la legge 28/2000, così come modificata dalla citata 313/2003, disciplina l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, prevedendo disposizioni *ad hoc* per il periodo delle campagne elettorali, che vengono di seguito riassunte.

Sintesi delle scadenze e delle attività esercitabili dalla data di convocazione dei comizi elettorali alla chiusura della campagna elettorale relative alla propaganda elettorale:

dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente la data delle elezioni) alla chiusura delle operazioni di voto	- accesso ai mezzi di comunicazione secondo le modalità della legge 28/2000: comunicazione politica radiotelevisiva messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici; - divieto di attività di comunicazione istituzionale per le pubbliche amministrazioni
dalla data di presentazione delle candidature (30° giorno antecedente la data delle votazioni) alla chiusura della campagna elettorale	messaggi radiotelevisivi autogestiti gratuiti o a pagamento sulle emittenti locali
dal 30° giorno antecedente la data delle votazioni	propaganda a mezzo di manifesti e giornali murali secondo le modalità della legge 212/1956
dal 15° giorno antecedente la data delle votazioni	divieto di sondaggi
dal giorno precedente quello delle votazioni	divieto di propaganda (comizi, riunioni, nuove affissioni)

6.2 ACCESSO AI MEZZI DI COMUNICAZIONE SECONDO LE MODALITÀ DELLA LEGGE 28/2000

A partire *dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale* è vietata la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni televisive in campagna elettorale.

L'articolo 1, comma 5, della legge 515/1993 dispone, infatti, che, nel suddetto periodo, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali nelle trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica è ammessa solo nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica e deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4, esclusi i commi 6 e 7 abrogati dalla legge 313/2003, della legge 28/2000, nelle forme di comunicazione politica radiotelevisiva e di messaggio politico autogestito.

Al di fuori di dette ipotesi, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

6.3 COMUNICAZIONE POLITICA RADIOTELEVISIVA (ART. 4, COMMI 1 E 2, LEGGE 28/2000)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per la concessionaria pubblica e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce la ripartizione degli spazi nelle emittenti private nazionali e locali tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

- a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti in Consiglio regionale, nonché tra quelli non presenti purché rappresentati in uno dei due rami del Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo;
- b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e le liste in competizione che abbiano presentato candidature in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione.

6.4 MESSAGGI POLITICI ELETTORALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI (ART. 7 LEGGE 28/2000)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle votazioni, quotidiani e periodici possono pubblicare messaggi politici elettorali solo secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità e solo nelle forme seguenti: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Sono esclusi da questa limitazione gli organi ufficiali di stampa dei partiti e le stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

6.5 DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (ART. 9, COMMA 1, LEGGE 28/2000)

L'articolo 9, comma 1, della legge 28/2000 vieta alle pubbliche amministrazioni, *dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto*, di svolgere attività

di comunicazione (la c.d. “comunicazione istituzionale”) salvo quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

La disamina del divieto in esame induce a soffermarsi sul significato di comunicazione istituzionale. La relativa definizione è stata delineata sia a livello nazionale, con la legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” sia a livello regionale, con la legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25, recentemente approvata, recante “Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica”.

Prima di entrare nel merito, appare opportuno precisare che le definizioni di cui trattasi risultano inevitabilmente ampie in quanto comprensive di ogni forma di comunicazione posta in essere da ciascuna amministrazione pubblica (e, relativamente alla nostra regione, dalla Giunta e dal Consiglio regionale del Piemonte). Ovviamente, esse vanno lette tenendo conto delle previste deroghe al divieto medesimo - ossia, l’impersonalità della comunicazione e la sua indispensabilità -, nonché alla luce della circolare ministeriale interpretativa n. 20 del 2005 che pare consentire tutte le attività di comunicazione che devono necessariamente accompagnare le funzioni, le iniziative e i servizi realizzati dalle pubbliche amministrazioni al fine di garantirne l’operatività.

Sia le deroghe sia la circolare amministrativa sono oggetto di più approfondita analisi nei paragrafi che seguono.

Nozione di comunicazione istituzionale

Al fine di chiarire cosa debba intendersi per “comunicazione istituzionale”, si riporta la definizione contenuta nell’articolo 1, comma 4, della citata legge 150/2000, in base alla quale “...sono considerate attività di informazione e di *comunicazione istituzionale* quelle poste in essere in Italia o all’estero dalle pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e volte a conseguire:

- a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- c) la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente”.

Tali attività risultano finalizzate, in particolar modo, a illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; a illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; a favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza.

Con tale legge, dunque, la comunicazione istituzionale intende porsi anche al servizio dei cittadini, con l'obiettivo di favorire e promuovere in termini positivi le attività delle pubbliche amministrazioni.

Anche la Regione Piemonte, con la già menzionata l.r. 25/2009, ha precisato, ai sensi dell'articolo 9, cosa debba intendersi per comunicazione istituzionale, stabilendo che sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla regione per realizzare servizi di:

- a) informazione nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi, strumenti informatici e telematici;
- b) comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni dei piemontesi in Italia e all'estero;
- c) comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'organizzazione regionale.

Le suddette attività sono organizzate dalla Giunta e dal Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di:

- a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini;
- b) informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti dalla Regione, garantendo i diritti d'informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi tramite la propria rete di sportelli, anche informatici o decentrati, recependo le domande di operatori e cittadini agli organi del governo regionale e gestendo le procedure di reclamo;
- c) programmare la distribuzione di pubblicità istituzionale;
- d) mantenere relazioni esterne continuative con il tessuto associativo regionale nonché con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'Unione europea e alle comunità piemontesi residenti all'estero;
- e) gestire le relazioni con i media;
- f) rendere la comunicazione dell'amministrazione regionale un sistema integrato ed aperto alla massima interattività con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
- g) favorire l'accesso ai canali e ai mezzi di comunicazione delle categorie sociali in condizioni di disabilità e disagio;
- h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica;
- i) potenziare la comunicazione interna e la formazione e aggiornamento professionale del proprio personale, in collaborazione con gli altri enti locali e con l'Università, oltre che con

L'Ordine regionale dei giornalisti e l'Associazione Stampa Subalpina, per quanto attiene le attività formative rivolte ai giornalisti.

Soggetti destinatari

Il Ministero dell'Interno, con la circolare 17 febbraio 2005, n. 20, ha precisato che “l'espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale” e non, pertanto, con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal fine non debbono comunque essere utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto attiene il Consiglio regionale, particolare attenzione deve essere rivolta all'attività che i gruppi consiliari possono svolgere nel periodo predetto. A tal fine è necessario ricordare che i gruppi sono “organi del Consiglio regionale caratterizzati da una particolare autonomia” e contribuiscono in modo determinante “al funzionamento e all'attività dell'Assemblea, assicurando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica”. I gruppi rappresentano, in quanto organi, la proiezione del Consiglio e sono strumentali per i consiglieri che si raccolgono in essi al fine di elaborare e di espletare la complessità delle funzioni proprie dell'assemblea regionale. Pertanto il divieto di propaganda istituzionale rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni comprende le strutture e gli organi del Consiglio e quindi anche i gruppi consiliari.

Deroghe al divieto di comunicazione istituzionale

▪ L'impersonalità della comunicazione

L'impersonalità della comunicazione comporta che quest'ultima non deve mai essere riconducibile a un singolo soggetto, ma deve essere percepita come proveniente dall'attività istituzionale dell'amministrazione e dalle decisioni dei suoi organi.

Il fine, quindi, è quello di evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale “personalizzata”, che assicuri al singolo amministratore (ma anche al partito di cui fa parte) un ritorno d'immagine facilmente spendibile in campagna elettorale. In altri termini, il legislatore ha voluto evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dall'amministrazione potesse sovrapporsi e interagire con l'attività di comunicazione svolta dai soggetti politici.

Si può, quindi, affermare che risulta vietata qualsiasi forma di comunicazione patrocinata dalla p.a., concernente attività o iniziative che siano riconducibili a un soggetto politico individuato o individuabile.

Devono inoltre ritenersi vietate tutte quelle attività informative dirette essenzialmente a proporre un'immagine positiva dell'ente, delle sue istituzioni e dei suoi organi, allo scopo di legittimarne l'operato svolto o di enfatizzarne i meriti.

▪ **L'indispensabilità della comunicazione**

Il concetto di indispensabilità deve essere associato all'efficace assolvimento delle funzioni amministrative. Durante il periodo elettorale potranno essere consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente correlate all'esposizione delle attività amministrative vere e proprie, quelle attività cioè riconducibili alla "gestione amministrativa".

La presenza di tale requisito non è però sufficiente a determinare l'indispensabilità di un'attività di comunicazione, in quanto sarà anche necessario valutare "l'indifferibilità" di tale attività. Pertanto potrà essere considerata indispensabile soltanto quella comunicazione, strettamente legata all'esposizione dell'attività amministrativa vera e propria, i cui effetti risulterebbero compromessi da un differimento temporale, andando quindi a compromettere il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa.

▪ **Estensione del divieto**

Al fine di chiarire la portata del divieto si ritiene utile richiamare la circolare 20/2005 del Ministero dell'Interno laddove precisa che "L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nell'articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui queste comunicazioni devono essere effettuate".

Per quanto riguarda le restanti attività di comunicazione istituzionale, ovvero quelle riconducibili alla "linea politico-amministrativa" dell'Amministrazione - sempre consentite al di fuori del periodo elettorale -, pare difficile abbinarle al carattere dell'indispensabilità, in quanto la loro efficacia non potrà mai risultare compromessa da un eventuale differimento alla data di conclusione delle operazioni elettorali.

Riguardo all'estensione del divieto e alle attività di comunicazione pubblica consentite, il divieto di comunicazione istituzionale pare circoscritto, ai sensi dell'articolo 9 sopra citato, alle sole "forme di comunicazione sospette di strumentalizzazione propagandistica a favore dei candidati e delle liste in lizza nel confronto elettorale (principio dell'identificabilità), con esclusione delle attività di informazione che devono necessariamente accompagnare le funzioni, le iniziative, i servizi

realizzati dalle pubbliche amministrazioni al fine di garantirne l'operatività (principio dell'effettività)".

In proposito, una circolare del Ministero dell'Interno (14 aprile 1999, n. 64) precisa la portata del divieto di propaganda istituzionale, facendovi rientrare "solo le attività di propaganda ricollegabili direttamente o indirettamente a qualsivoglia attività amministrativa".

Possono, invece, ritenersi ammesse tutte quelle comunicazioni che non possiedono in sé un contenuto propagandistico, quali quelle già da lungo tempo programmate o quelle prive di una riferibilità chiara a un'opzione politica, ovvero connesse a lavori, studi e circostanze estranee alla vicenda elettorale.

Infine, come puntualizzato dal Ministero dell'Interno con la già citata circolare n. 20/2005, "non costituiscono attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi".

▪ Finalità del divieto

La finalità dell'articolo 9 è quella di evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dall'amministrazione in periodo pre-elettorale possa sovrapporsi e interagire con l'attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati, dando vita a una forma parallela di campagna elettorale, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione.

La ratio della norma è, dunque, quella di prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto a una libera consultazione elettorale. Inoltre, in applicazione del principio di imparzialità nell'agire amministrativo stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, il divieto appare diretto a impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei soggetti politici uscenti nei confronti degli sfidanti, vantaggio derivante dalla maggiore visibilità e dalle innumerevoli facilitazioni, in termini di comunicazione, di cui i primi dispongono in via esclusiva e gratuita rispetto agli altri candidati.

6.6 MESSAGGI RADIOTELEVISIVI AUTOGESTITI (ART. 4, COMMA 3, LEGGE 28/2000)

Dalla data di presentazione delle candidature e fino alla chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti sia a titolo gratuito (in forza dell'articolo 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000, posto che in periodi diversi da quello elettorale non è concessa alle emittenti locali se non la comunicazione politica a pagamento), sia a pagamento (secondo la disciplina dettata dal Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali agli articoli 5 e 6).

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, "La trasmissione dei messaggi autogestiti ... è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi".

Il comma 3 individua i criteri ai quali le emittenti nazionali e quelle locali devono attenersi ai fini della trasmissione dei messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità. Tali criteri stabiliscono che:

- a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
- b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
- g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato. Le emittenti locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso, da trasmettere almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto.

Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

Nel periodo elettorale, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i

soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione (art. 11 quater legge 28/2000).

6.7 PROPAGANDA A MEZZO DI MANIFESTI E GIORNALI MURALI (LEGGE 212/1956)

Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni è ammessa anche la propaganda elettorale a mezzo di stampati, giornali murali e di manifesti di propaganda, compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

L'affissione può essere effettuata, direttamente a cura degli interessati, esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.

Il numero e la misura degli spazi, la loro dislocazione e la ripartizione degli stessi sono individuati nel rispetto dei criteri individuati dalla legge 212/1956, la quale vieta, inoltre, gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Dal trentesimo giorno dalla data fissata per le elezioni è, invece, vietata ogni altra forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È anche vietato, sempre dalla stessa data, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

6.8 PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI (ART. 7, COMMA 2, LEGGE 130/1975)

Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito, nel rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, solo per il preannuncio di comizi o riunioni di propaganda elettorale e soltanto dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diversa e più restrittiva disposizione dell'ente locale interessato.

Ai sensi dell'articolo 59 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 per la pubblicità elettorale fonica occorre l'autorizzazione del sindaco. Se tale propaganda si svolge in più comuni l'autorizzazione deve essere, invece, rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni interessati.

6.9 DIVIETO DI SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI (ART. 8 LEGGE 28/2000)

Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se effettuati in un periodo precedente a quello di decorrenza del divieto.

In ogni caso, nel periodo precedente, i sondaggi devono essere realizzati sulla base di criteri fissati dall'Autorità garante delle comunicazioni e possono essere diffusi solo se accompagnati dalle indicazioni qui di seguito riportate e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazioni dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

6.10 ULTERIORI DIVIETI DI PROPAGANDA ELETTORALE (ART. 9 LEGGE 212/1956)

Dal giorno precedente quello della votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e le nuove affissioni di stampati, giornali murali o manifesti.

Nei giorni della votazione è inoltre vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È, invece, consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

7. SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

La raccolta dei fondi e le spese per la propaganda elettorale sono disciplinate dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 “*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*” nonché da alcune parti della legge 10 dicembre 1993 n. 515 “*Disciplina delle campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”, che la legge 43/95 ha esteso anche alle elezioni regionali.

7.1 RACCOLTA FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente tramite un **mandatario elettorale**¹(*art. 7, comma 3, L. 515/93*).

Il candidato deve dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale² il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Non è possibile designare alla raccolta di fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Nell’intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

I candidati che spendono meno di lire 5.000.000 (€2.582,28), avvalendosi unicamente di denaro proprio, sono esclusi dall’obbligo di nominare un mandatario e dell’apertura del conto corrente³. Sono comunque obbligati a presentare la dichiarazione delle spese sostenute al Collegio regionale di garanzia elettorale e, se eletti, anche al Presidente del Consiglio regionale. (v. *infra* paragrafo 7.4).

¹ Vedi “*Mandatario elettorale*” (Voce), Glossario, *infra* capitolo 10.

² Vedi “*Collegio regionale di garanzia*” (Voce), Glossario, *infra* capitolo 10.

³ Art.5, comma 4, lettera a) della L. n. 43/1995.

7.2 SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE SOSTENUTE DAI CANDIDATI

Le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato** alle elezioni regionali che si presenta nella **lista regionale** non possono superare il limite massimo di €34.247,89 (*art. 5, comma 1, L. 43/95*).

Le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato** alle elezioni regionali **per una lista provinciale** non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a € 34.247,89 incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di €0,0054 per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale (*art. 5, comma 1, L. n. 43/95*).

Per **coloro che si candidano in più liste provinciali**⁴ le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10% (*art. 5, comma 1, L. n. 43/95*).

Invece, per **coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale**, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature in una delle circoscrizioni provinciali aumentato del 30% (*art. 5, comma 1, L. n. 43/95*).

Ai fini dei limiti di spesa di cui sopra si calcolano altresì le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati (ad eccezione del capolista della lista regionale), anche se sostenute dai partiti o liste di appartenenza, eventualmente pro-quota.

Tutte le spese sostenute per la propaganda elettorale devono essere dichiarate, secondo le modalità illustrate nei paragrafi 7.4. e 7.5.

⁴ Ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L. 108/68, è consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni.

Limiti di spesa per i candidati – tabella riassuntiva

Candidato della lista regionale	€34.247,89
Candidato della lista provinciale nella circoscrizione ⁵	€34.247,89 + €0,0054 per ogni cittadino residente
<i>Alessandria</i>	+ € 2.258,44
<i>Asti</i>	+ € 1.125,03
<i>Biella</i>	+ € 1.011,14
<i>Cuneo</i>	+ € 3.004,18
<i>Novara</i>	+ € 1.852,41
<i>Torino</i>	+ €11.694,34
<i>Verbano -Cusio- Ossola</i>	+ € 858,81
<i>Vercelli</i>	+ € 954,87

Candidato in più liste provinciali (max 3)

Non può superare il limite più alto consentito per una delle candidature delle liste provinciali aumentato del 10%

Candidato lista regionale e in una o più liste provinciali

Non può superare il limite più alto consentito per una delle candidature delle liste provinciali aumentato del 30%

⁵ Dati aggiornati al censimento del 2001. Abitanti: AL 418.231; AT 208.339; BI 187.249; CN 556.330; NO 343.040; TO 2.165.619; VCO 159.040; VC 176.829

7.3 SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE SOSTENUTE DA PARTITI, LISTE O MOVIMENTI.

Le spese per la propaganda elettorale di ciascun partito, movimento o lista, presentate alle elezioni non possono superare l'importo di **1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali**⁶ nelle circoscrizioni provinciali in cui ha presentato proprie liste (*art. 5, comma 3, L. 43/95*).

Pertanto le spese per la propaganda che i partiti, i movimenti e le liste possono sostenere non devono superare i seguenti importi:

<i>Alessandria</i>	€	375.230
<i>Asti</i>	€	181.516
<i>Biella</i>	€	162.840
<i>Cuneo</i>	€	485.924
<i>Novara</i>	€	299.870
<i>Torino</i>	€	1.882.665
<i>Verbano -Cusio- Ossola</i>	€	145.810
<i>Vercelli</i>	€	153.393

Le spese per la propaganda espressamente riferite ai candidati, **escluso il capolista regionale**, anche se sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate ai fini dei limiti di spesa, tra le spese dei singoli candidati (*art. 5, comma 2, L. 43/95*).

Per la pubblicità e il controllo delle spese elettorali di partiti, liste o movimenti si rinvia al paragrafo 7.5.

⁶ Popolazione elettorale al 30.06.2009, secondo l'ultima rilevazione del corpo elettorale da parte del Ministero dell'Interno. Ai fini della consultazione dell'archivio delle rilevazioni semestrali del corpo elettorale si consulti il seguente link: http://amministratori.interno.it/public_html/semestrale/html/archivio.htm.

7.4 DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE E OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DAI CANDIDATI

COSA

Sia i **Consiglieri regionali** sia i **candidati non eletti** devono presentare:

- una **dichiarazione concernente le spese sostenute** e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte (*art. 2 L. 441/82 e art. 2, comma 1, lett. c) L.R. 16/83, art. 7, commi 6 e 7, L. 515/93*).
- un rendiconto **relativo ai contributi e servizi ricevuti** (*art. 7, comma 6, L. 515/93*)
- copia della **dichiarazione relativa ai finanziamenti o contributi di importo superiore a € 50.000**⁷ (*art. 2 L. 441/82, art. 2, comma 1, lett. c) L.R. 16/83 e art. 4, comma 3, L. 659/81*)

QUANDO

I **Consiglieri regionali** sono tenuti a depositare la dichiarazione **entro tre mesi dalla data della proclamazione** (*art. 2 L. 441/82, art. 7 L. 515/93 e art. 2 L.R. 16/83*).

I **Candidati non eletti** sono tenuti a depositare la dichiarazione **entro tre mesi dall'ultima proclamazione** (*art. 7, comma 7, L. 515/93*).

DOVE

I **Consiglieri regionali** devono consegnare la dichiarazione

- all'**Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale**
- e al **Collegio regionale di garanzia elettorale**⁸ (*art. 2 L. 441/82, art. 7, comma 6, L. 515/93, art.2 L.R. 16/83*).

I **candidati non eletti** devono consegnare la dichiarazione al solo **Collegio regionale di garanzia elettorale** (*art. 2 L. 441/82 e art. 7, commi 6 e 7, L. 515/93*).

⁷ L'originale della dichiarazione va depositato presso la Presidenza della Camera dei Deputati, come previsto dall'art.4 della L. 18 novembre 1981, n. 659 "Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".

⁸ Vedi "Collegio regionale di garanzia" (Voce), Glossario, *infra* capitolo 10.

• **Dichiarazione spese sostenute**

La dichiarazione deve concernere le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte (*art. 2, comma 1, n. 3, L. 441/82 e art. 2, comma 1, lett. c) L.R. 16/83*).

La stessa dichiarazione deve anche quantificare, eventualmente pro-quota, le spese per la propaganda elettorale sostenute dal partito di appartenenza o dalla lista, ed espressamente riferite al candidato, ad eccezione del capolista della lista regionale, (*art. 5, comma 2, L. 43/95*).

Per “*spese relative alla campagna elettorale*” si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione del materiale e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazioni, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, alla distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale (*art. 11, comma 1, L. 515/93*).

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria in percentuale fissa del trenta per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate (*art. 11, comma 2, L. 515/93*).

• **Rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti** (*art. 7, comma 6, L. 515/93*)

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute nei quali siano riportati attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato:

- i contributi e servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o valore superiore a euro 20.000;
- tutti i contributi e servizi provenienti da soggetti diversi, qualunque sia l'importo o il valore;

Al rendiconto vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancari o postali utilizzati.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Alla redazione del rendiconto sono tenuti anche i candidati che hanno speso meno di cinque milioni di lire (€ 2.582,28) avvalendosi unicamente di denaro proprio (*art. 5, comma 4, L. 43/95*), pur essendo esclusi dall'obbligo di nominare un mandatario e dell'apertura del conto corrente .

- **Copia della dichiarazione di finanziamenti o contributi di importo superiore a €50.000** (*art. 4, comma 3, L. 659/81*)

Alla dichiarazione deve essere allegata anche **copia** della dichiarazione di finanziamenti o contributi di importo superiore a €50.000, depositata presso la Presidenza della Camera dei Deputati ai sensi dell' art. 4, comma 3, L. 659/81 (*articolo 2, comma 1, punto 3, L. 441/82 e art. 2, comma 1, lett .c), L.R. 16/83*).

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi per un importo superiore a € 50.000, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, la citata Legge 659/81 prevede l'obbligo di una dichiarazione congiunta, sottoscritta - in un unico documento - dal soggetto che li eroga e dal soggetto che li riceve. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere oggetto di autocertificazione da parte dei candidati,

7.5 PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI

- **Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi elettorali** (*art. 12 L. 515/93, art. 5 L. 43/95*).

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione del Consiglio regionale **devono presentare al Presidente del Consiglio regionale, entro 45 giorni dall'insediamento**, per il successivo invio alla Corte dei Conti, il **consuntivo** relativo alle **spese per la campagna elettorale** e alle relative fonti di finanziamento.

Copia del consuntivo va depositata anche presso l'**Ufficio centrale circoscrizionale**⁹ che ne cura la pubblicità.

Il controllo su tali consuntivi è effettuato da un apposito collegio presso la Corte dei Conti.

I controlli sono limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

Tali controlli devono essere conclusi entro sei mesi dalla presentazione, salvo ulteriore proroga motivata di tre mesi.

La Corte dei Conti riferisce direttamente al Presidente del Consiglio regionale sui risultati del controllo eseguito.

⁹ Vedi "Ufficio centrale circoscrizionale" (Voce), Glossario, *infra* capitolo 10

- **Pubblicità e controllo spese elettorali dei candidati. (art. 14 L. 515/93)**

Il Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'appello, in mancanza presso il Tribunale di Capoluogo di ogni regione, riceve le dichiarazioni (v. *supra* paragrafo 7.4) concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (art. 2, comma 1, n.3, L. 441/82) e i rendiconti relativi ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute e ne verifica la regolarità.

Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti che sono depositati dai candidati e liberamente consultabili.

Se il Collegio non contesta la regolarità di dichiarazione e rendiconti, gli stessi si considerano approvati entro centoventi giorni dalla ricezione.

Le eventuali irregolarità sono contestate dal Collegio all'interessato il quale ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

L'accertata **violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale**, dichiarata dal Collegio regionale di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la **decadenza** dalla carica del candidato eletto, nei casi espressamente previsti dall'articolo 15 della L. 515/93 (articolo 15, comma 7 L. 515/93).

In caso di **mancato deposito** presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione, il Collegio stesso applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni (art. 15 comma 5, L. 515/93).

La **mancata presentazione** entro tale termine della dichiarazione da parte del **candidato proclamato eletto**, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la **decadenza** dalla carica (art. 15 comma 8 L. 515/93).

In caso di **violazione dei limiti di spesa** previsti per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo (art. 15 comma 6 L. 515/93).

Il superamento dei limiti massimi di spesa, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la decadenza dalla carica (art. 15 comma 9 L. 515/93)¹⁰.

¹⁰ Vedi sempre art. 15 L. n. 515/93 per le ulteriori sanzioni previste in caso di irregolarità della dichiarazione.

7.6 PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

• Entro tre mesi dalla proclamazione i Consiglieri regionali sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione concernente (*art. 2 L. 441/82 e art. 2 L.R. 16/83*):

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società;
- le quote di partecipazione a società;
- l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.

Tale dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, deve contenere la formula "*sul mio onere affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*".

- I Consiglieri devono allegare anche copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
- I Consiglieri trasmettono all'Ufficio di Presidenza anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

8. LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

La votazione per il rinnovo dei Consigli regionali avviene su un'unica scheda¹, che reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di tutte le liste provinciali, affiancato, sulla medesima linea da un'apposita riga riservata all'espressione dell'eventuale unica preferenza². Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale, ossia il candidato alla Presidenza della Giunta e, a lato di quest'ultimo il contrassegno ovvero i contrassegni della lista regionale.

Sia il primo rettangolo relativo alle liste provinciali, che l'indicazione del capolista della lista regionale con i relativi contrassegni sono inseriti all'interno di un rettangolo più ampio.

Nel caso più liste provinciali siano collegate alla medesima lista regionale, il nome del capolista (compreso il/i contrassegni) sono posti al centro del secondo rettangolo e la collocazione progressiva delle liste provinciali a lui collegate sulla scheda è decisa mediante sorteggio; così come è il risultato di un sorteggio anche la disposizione dei rettangoli più ampi all'interno della scheda.

L'elettore può esprimere il suo voto con differenti modalità:

- può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, senza esprimere alcuna preferenza. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e si trasferisce automaticamente alla lista regionale collegata e al relativo candidato Presidente della Giunta;
- può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, esprimere una preferenza per un candidato di quella lista e contrassegnare anche il simbolo o il nominativo del candidato Presidente della Giunta. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale, a favore della lista regionale e del candidato Presidente e a favore del candidato della lista provinciale;
- può votare esprimendo soltanto la preferenza, senza contrassegnare alcun simbolo o lista³. Il voto si intende espresso a favore del candidato della lista provinciale prescelto, alla lista provinciale stessa e si intende espresso anche per il candidato Presidente della Giunta regionale collegato;

¹ Si propone, nelle pagine seguenti, a titolo informativo, il fac simile della scheda elettorale delle elezioni regionali del 2005 in Piemonte.

² L. 108/68, art. 13, così come sostituito dall'art. 1, comma 10 della L.43/95.

³ Diverso il caso in cui l'elettore dia la preferenza al candidato di una lista provinciale e contrassegni un'altra lista provinciale: è considerato valido il voto di lista e non quello di preferenza.

- può votare per il candidato Presidente della Giunta, capolista della lista regionale, contrassegnando il simbolo, ovvero i simboli della lista regionale, oppure facendo un segno sul nome dello stesso capolista. Il voto si intende espresso solo per la lista regionale e per il suo capolista, ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale collegata.
- può votare per il candidato Presidente della Giunta e la relativa lista regionale, contrassegnandone il simbolo (ovvero i simboli) o il nome del capolista e, anche, per una lista provinciale non collegata, facendo un segno sul corrispondente contrassegno. E' questa la possibilità di esprimere il cosiddetto *voto disgiunto*.

Ne discende che:

- *il voto espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta, (ovvero per la lista regionale da esso guidata);*
- *il voto espresso solo per il candidato Presidente della Giunta (ovvero per la lista regionale da esso guidata), non si estende ad alcuna delle liste provinciali collegate.*

E' fondamentale, in ogni caso che, nel corso dello scrutinio, trovi piena applicazione il principio di cui all'articolo 64 del DPR 570/60 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), secondo il quale...*"indipendentemente da errori ortografici o simili, la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la effettiva volontà dell'elettore"*.

9. LA RICOSTITUZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI DOPO LE ELEZIONI E PRIMI ADEMPIMENTI

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale

Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui è componente, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale.

Nelle more della nomina della nuova Giunta, il Presidente eletto adotta, in casi di necessità e urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione.

Il Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta tra i quali un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento, durante la quale il Presidente presenta la Giunta e illustra al Consiglio il programma di governo per la legislatura sul quale si apre un dibattito che può proseguire nella seduta immediatamente successiva.

(art. 50 dello Statuto e art. 48 del Regolamento interno che entrerà in vigore dalla IX legislatura)

I consiglieri regionali

Lo status di consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione. I consiglieri entrano nell'esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta del Consiglio.

(art. 18 dello Statuto e art. 1 del Regolamento interno che entrerà in vigore dalla IX legislatura)

Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale uscente, con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta. Il Consiglio si riunisce comunque di diritto alle ore dodici del sessantesimo giorno successivo alla data delle elezioni. Finché non si è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri di quello uscente. La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere più anziano d'età. Svolgono le funzioni di Segretari i due consiglieri più giovani.

Il Presidente provvisorio comunica al Consiglio le opzioni che i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale.

(art. 20 dello Statuto e artt. 4 e 47 del Regolamento interno che entrerà in vigore dalla IX legislatura)

Organi del Consiglio:

a) il Presidente e l'Ufficio di Presidenza

Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Nel caso il Consiglio non vi provveda, l'elezione dell'Ufficio di Presidenza viene rimandata alla seduta successiva del Consiglio da convocarsi entro otto giorni. Il Presidente provvisorio provvede alla convocazione della nuova seduta di Consiglio.

Dopo la proclamazione dei risultati dell'elezione dell'intero Ufficio di Presidenza, questo s'insedia e procede ai successivi adempimenti.

L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da tre Consiglieri Segretari, deve essere formato in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede a una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Eletto il Presidente, si procede, a scrutinio segreto, all'elezione di due Vicepresidenti. Ciascun consigliere vota un solo candidato.

Successivamente, a scrutinio segreto, si procede all'elezione dei consiglieri Segretari. Ciascun consigliere vota per non più di due candidati.

Sono eletti rispettivamente Vicepresidenti e Segretari i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nelle votazioni per la prima costituzione dell'Ufficio di Presidenza lo spoglio delle schede è fatto dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

(art. 22 dello Statuto e artt. da 5 a 10 del Regolamento interno che entrerà in vigore dalla IX legislatura)

b) i Gruppi consiliari:

Tutti i consiglieri regionali devono appartenere a un gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento interno. Ogni gruppo elegge un presidente che ne dirige l'attività.

I gruppi consiliari sono composti dai consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque sia il numero, purché siano stati eletti in una lista presentata, con il medesimo contrassegno, in non meno della metà delle province della Regione, fra cui quella comprendente il capoluogo, con arrotondamento all'unità superiore. I gruppi consiliari sono altresì composti dai consiglieri eletti nella medesima lista qualunque ne sia il numero, purché trovino corrispondenza in gruppi esistenti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato).

I gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati:

- a) da almeno tre consiglieri;

- b) da almeno due consiglieri, nel caso trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato);
- c) da almeno due consiglieri nel caso di aggregazione tra gruppi consiliari costituiti da consiglieri eletti nella stessa lista.

I Consiglieri che non fanno parte di alcuno dei gruppi costituiti in forza di quanto sopra descritto appartengono al Gruppo misto.

Entro 4 giorni dalla prima seduta, i gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti e un Segretario, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti interni, ove esistenti.

Il Gruppo misto, per le sole funzioni previste dal Regolamento consiliare, procede alla costituzione dei propri organi tenendo conto delle diverse componenti politiche in esso costituite.

Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni.

Qualora uno o più gruppi non abbiano costituito i propri organi nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio regionale, presone atto, provvede entro i successivi 5 giorni, a convocare il gruppo consiliare e, se la situazione persiste, attribuisce la funzione di Presidente di Gruppo al componente più anziano di età.

(art. 24 dello Statuto e art. 15 del Regolamento interno che entrerà in vigore dalla IX legislatura)

c) le **Giunte** e le **Commissioni consiliari**.

- **La Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità, la Giunta per il Regolamento e la Commissione consultiva per le nomine.**

Il Presidente nella prima seduta dopo la costituzione dei gruppi consiliari, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e su loro designazione, nomina per l'intera legislatura, in modo da garantire la presenza di tutti i gruppi e in relazione alla loro consistenza numerica:

- i consiglieri che costituiscono la **Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità.**

La Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità è composta in modo da assicurare l'equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi consiliari di

maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi consiliari.

All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la nomina, la *Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità* è convocata dal Presidente del Consiglio per procedere alla propria costituzione, eleggendo nel proprio seno, con votazioni separate, un Presidente, due Vicepresidenti e un Segretario. In ciascuna delle anzidette elezioni ogni membro della Giunta vota per un solo nome.

Il Presidente della Giunta deve essere espressione delle minoranze. A tal fine, viene eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti tra i candidati formalmente espressi dalle minoranze.

Nell'elezioni per i Vicepresidenti e per il Segretario, vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Successivamente la Giunta procede all'esame della condizione di ciascuno dei consiglieri eletti, cominciando dai propri membri e dai componenti della Giunta regionale, per accertare se sussistano nei loro confronti cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Convalida degli eletti

Il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta per le Elezioni tutte le istanze e i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli eletti, proposti da cittadini elettori della Regione o da chiunque altro ne abbia interesse.

Compiuto l'esame, la Giunta propone al Consiglio la convalida di quei consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Le elezioni possono essere convalidate soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla proclamazione; la convalida deve comunque avvenire entro 120 giorni. A tal fine la Giunta deve presentare le proprie conclusioni al Consiglio entro 90 giorni.

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio la contesta al consigliere, che dispone di 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi 10 giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

La deliberazione, adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria del Consiglio, per l'immediata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, e notificata, entro i 5 giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Spetta alla Giunta accertare l'eleggibilità del subentrante a consiglieri comunque cessati dalla carica, facendo in tal senso proposta al Consiglio.

Le decisioni della Giunta sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto. La stessa disposizione si applica per le decisioni del Consiglio;

(art. 36 dello Statuto e artt. 16, 17 e 18 del Regolamento interno che entrerà in vigore dalla IX legislatura)

- i consiglieri che costituiscono la **Giunta per il Regolamento**, presieduta dal Presidente del Consiglio. La Giunta elegge al suo interno due Vicepresidenti con voto limitato tale da garantire la rappresentanza delle opposizioni;

(art. 35 dello Statuto e artt. 16, 19 e 20 del Regolamento interno che entrerà in vigore dalla IX legislatura)

- i consiglieri che costituiscono la **Commissione consultiva per le nomine**, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un Vice Presidente da lui delegato.

(art. 37 dello Statuto e art. 21 del Regolamento interno che entrerà in vigore dalla IX legislatura)

I seggi nella Giunta per il Regolamento e nella Commissione consultiva per le nomine sono attribuiti ai gruppi consiliari in relazione alla loro consistenza numerica nel seguente modo: 1 seggio per i gruppi fino a 5 consiglieri; 2 seggi per i gruppi da 6 a 10 consiglieri; 3 seggi per i gruppi da 11 a 15 consiglieri; 4 seggi per i gruppi con più di 15 consiglieri.

(art. 16, c. 3, del Regolamento interno che entrerà in vigore dalla IX legislatura)

▪ **Le commissioni permanenti**

Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno consiliare che entrerà in vigore a decorrere dalla IX legislatura sono istituite in Consiglio sei commissioni permanenti, le quali hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

- *I Commissione*: Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale, e-government; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali, affari

istituzionali, federalismo; enti locali; pari opportunità; polizia locale; controlli ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto.

- *II Commissione*: Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione; comunicazioni.
- *III Commissione*: Economia; industria; commercio; agricoltura; artigianato; montagna; foreste; fiere e mercati; turismo; acque minerali e termali; caccia e pesca; formazione professionale; energia; cave e torbiere; movimenti migratori.
- *IV Commissione*: Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.
- *V Commissione*: Tutela dell'ambiente e impatto ambientale; risorse idriche; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette.
- *VI Commissione*: Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università, ricerca; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; minoranze linguistiche.

Le commissioni permanenti sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari. Il Presidente del Consiglio stabilisce, sentita la Conferenza dei Presidenti, la composizione numerica delle commissioni e comunica al Consiglio la costituzione delle stesse, in relazione alle designazioni dei gruppi consiliari.

Ciascun consigliere, a eccezione del Presidente della Giunta regionale, degli assessori e del Presidente del Consiglio, viene assegnato ad almeno una e a non più di quattro commissioni permanenti e può comunque partecipare senza diritto di voto ai lavori delle restanti commissioni.

Le commissioni permanenti sono costituite per l'esame preventivo di progetti di legge. Le commissioni svolgono la loro attività in sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del Regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo.

(art. 30 dello Statuto e artt. 22, 23 e 24 del Regolamento interno che entrerà in vigore dalla IX legislatura)

10. GLOSSARIO

Autenticazione delle firme: la funzione dell'autenticazione è quella di accertare l'identità personale di coloro che sottoscrivono le istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione, e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita; deve inoltre apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio (*art. 21, comma 2, DPR 445/00*).

Le firme di sottoscrizione delle liste provinciali e regionali possono essere autenticate da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello, dei tribunali e delle preture, segretari delle procure della Repubblica, presidenti della provincia, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (*art. 9, L. 108/68 e art. 1, comma 3 e art. 14 L. 53/90*).

I pubblici ufficiali ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, possono farlo esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari¹.

Le autenticazioni sono considerate nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Cifra individuale di ogni candidato: è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente non assegnati, ottenuti da ciascun nelle singole sezioni della circoscrizione.

Cifra elettorale di lista provinciale: è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente non assegnati (ai sensi del n.2 del comma 1, art. 15, L. 108/68), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

¹ Vedi "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", pubblicazione a cura del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.

Cifra elettorale di lista regionale: è data dalla somma delle cifre elettorali di tutte le liste provinciali.

Collegio regionale di garanzia elettorale: è istituito presso la Corte d'Appello e ha il compito di accertare la regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti relativi ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute per la propaganda elettorale dai candidati, eletti e non eletti (*artt. 7 e 13 L. 515/93*).

Nel termine di 120 giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti che sono depositati dai candidati e liberamente consultabili (*art. 14 L. n. 515/93*).

Il Collegio è composto dal Presidente della Corte d'appello, che lo presiede, e da sei membri nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per una metà, tra i magistrati ordinari e per l'altra metà tra i dottori commercialisti che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche.

Non possono essere nominati componenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

Gruppi Consiliari: si tratta di organi del Consiglio regionale che riuniscono i consiglieri in base alla loro appartenenza politica. Ogni gruppo consiliare elegge al suo interno un Presidente. I consiglieri che non dichiarano di voler appartenere ad un particolare gruppo, appartengono al Gruppo misto.

Incandidabilità: consiste nel divieto di presentare la propria candidatura per soggetti che si trovano in determinate condizioni in relazione all'incarico politico-amministrativo rivestito, ovvero per coloro che hanno riportato condanne penali con sentenze definitive o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione.

Incompatibilità: è l'impedimento giuridico per il quale l'eletto non può ricoprire contemporaneamente determinate altre cariche. L'incompatibilità si verifica altresì quando il determinarsi di una delle situazioni espressamente indicate dalla legge pregiudica l'esercizio della carica pubblica conferita all'eletto. L'incompatibilità, se non rimossa, comporta la decadenza dalla carica.

Ineleggibilità: si verifica quando concorrono cause che rendano il soggetto inidoneo all'assunzione della carica e determina la nullità dell'elezione.

In generale, la previsione di cause di ineleggibilità risponde all'esigenza di garantire un equo svolgimento del procedimento elettorale, escludendo dalla competizione quei soggetti che, per il ruolo rivestito, possano influenzare il voto degli elettori.

Mandatario elettorale: dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente tramite un mandatario elettorale.

Il candidato deve dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Non è possibile designare alla raccolta di fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (*art. 7 L. 515/93*).

I candidati che spendono meno di lire 5.000.000 (€2.582,28), avvalendosi unicamente di denaro proprio, sono esclusi dall'obbligo di nominare un mandatario e dell'apertura del conto corrente.

Propaganda elettorale: sono tutte le attività finalizzate a fornire agli elettori informazioni di natura elettorale per il voto alle liste e ai singoli candidati.

Quoziente elettorale circoscrizionale: è il quoziente ottenuto dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le liste provinciali ammesse al riparto dei seggi, nella circoscrizione, per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, aumentato di un'unità.

Quoziente elettorale regionale: è il quoziente ottenuto dividendo la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste (ammesse al riparto dei seggi) per il numero dei seggi che sono ancora da attribuire, in quanto non assegnati nella fase proporzionale.

Riabilitazione: con la riabilitazione si procede all'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna una volta che sia decorso un certo termine dall'estinzione della pena principale (*artt. 178-179 c. p.*).

Sentenza definitiva: una sentenza diviene definitiva quando non è più impugnabile per decorrenza dei termini o perché esperiti tutti i possibili gradi di ricorso giurisdizionale.

Sistema elettorale regionale: in attesa dell'emanazione della legge elettorale regionale ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, le prossime elezioni regionali si svolgeranno ancora con la previgente normativa statale che prevede un sistema proporzionale con correttivo maggioritario (*leggi n. 108/68 e n. 43/95*)

L'analisi del sistema elettorale deve inoltre tenere conto dell'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Tale legge costituzionale prevede, con specifico riferimento alle modalità di elezione del Presidente, che *“sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali”*: è proclamato *“eletto Presidente della Giunta Regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale”*.

E' poi eletto alla carica di Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente. Inoltre la stessa legge costituzionale prevede che fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali regionali, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezioni dei Consigli regionali.

Pertanto l'elezione dei Consigli regionali avviene, come previsto dalla legge n. 43/95, con un sistema prevalentemente proporzionale con un forte correttivo maggioritario e un eventuale premio di maggioranza o di opposizione.

La normativa prevede l'assegnazione dei 4/5 dei seggi con il sistema proporzionale sulla base di liste circoscrizionali provinciali e l'assegnazione di 1/5 dei seggi con sistema maggioritario sulla base di liste regionali. Ciascuna lista provinciale deve, a pena di nullità, essere collegata ad una lista regionale e tale collegamento deve essere reciproco.

E' proclamato Presidente della Giunta regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto più voti.

Alla lista regionale che vince sono assegnati tutti i seggi a disposizione nella quota maggioritaria, salvo che le liste provinciali collegate abbiano ottenuto più del cinquanta per cento dei seggi. In questo caso, infatti, alla lista del maggioritario vincente sono assegnati solo metà dei seggi a disposizione, mentre gli altri sono attribuiti proporzionalmente alle liste provinciali collegate con le liste regionali perdenti.

In questo caso scatta quello che è definito *“premio di opposizione”* nel senso che una quota dei seggi è assegnata alle opposizioni in quanto la maggioranza ha già vinto nelle circoscrizioni

proporzionali e non ha bisogno di tutta la quota maggioritaria per avere un largo margine di prevalenza.

Infine, nel caso in cui la lista regionale vincente abbia ottenuto meno del quaranta per cento dei voti, alla maggioranza vengono comunque assicurati il 55% dei seggi assegnati al Consiglio; qualora invece la lista regionale abbia raggiunto o superato il quaranta per cento dei voti, alla maggioranza vengono assegnati il 60% dei seggi.

Ufficio centrale circoscrizionale: è istituito presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della provincia. E' composto da tre magistrati nominati dal Presidente del Tribunale. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario. Tra le sue competenze rientrano l'esame della ricevibilità delle liste circoscrizionali, la proclamazione dei candidati eletti della circoscrizione, la pubblicità delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi elettorali.

Ufficio centrale regionale: è istituito presso la Corte d'appello del capoluogo di Regione. E' composto da tre magistrati nominati dal Presidente della Corte d'appello. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario. Tra le sue competenze rientrano l'esame della ricevibilità delle liste regionali, la decisione sui ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati, attribuisce i seggi in sede di collegio unico regionale e la proclamazione del Presidente della Giunta regionale, degli eletti della lista regionale, nonché del capolista della lista regionale che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato Presidente.

Nome cognome

<input type="text"/>									
<input type="text"/>									

<input type="text"/>	Nome cognome <input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	-----------------------------------	----------------------

FAC - SIMILE

<input type="text"/>									
<input type="text"/>									

Nome cognome

Nome cognome